



ALLEGATO A

UNIONE DI COMUNI:

“FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE”

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Soggetto passivo
- Art. 4 - Misura dell'imposta
- Art. 5 - Esenzioni
- Art. 6 - Soggetti preposti agli obblighi ausiliari e strumentali
- Art. 7 - Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 8 - Sanzioni amministrative
- Art. 9 - Riscossione forzata
- Art. 11 - Contenzioso
- Art. 12 - Efficacia del regolamento
- Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali



Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. L'unione dei Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" istituisce ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2011 l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese, così come meglio disciplinate dalla L.R. 11\2013 quali:
 - A) le strutture ricettive alberghiere, tra le quali si ricordano:
 - gli alberghi o hotel;
 - i villaggi-albergo;
 - le residenze turistico-alberghiere;
 - gli alberghi diffusi;
 - B) le strutture ricettive all'aperto, tra le quali si ricordano:
 - i villaggi turistici;
 - i campeggi o camping;
 - C) le strutture ricettive complementari, tra le quali si ricordano:
 - gli alloggi turistici;
 - le case per vacanze;
 - le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - i bed & breakfast;

e dalla L.R. 28\2012 sugli agriturismi.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2.
2. Il pagamento dell'imposta di soggiorno deve avvenire non oltre la giornata del checkout dalla struttura ricettiva.

Art. 4 - Aliquota dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 23/2011 s.m.i., l'imposta di soggiorno viene applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad € 5 per notte di soggiorno.



ALLEGATO A

2. L'imposta viene determinata per persona e per pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2, in modo da tener conto delle caratteristiche, dei servizi offerti e del prezzo che le contraddistinguono.
3. L'imposta viene applicata per i primi cinque pernottamenti consecutivi.
4. Ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. f del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., l'aliquota dell'imposta verrà stabilita dalla Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese con apposita deliberazione.

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della "Federazione dei Comuni del Camposampierese";
 - b) i ragazzi di età inferiore agli anni sedici;
 - c) le persone la cui non autosufficienza sia attestata da idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - d) i malati che debbano effettuare terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio ed il loro accompagnatore;
 - e) sino a due accompagnatori per paziente ricoverato presso le strutture sanitarie site nel territorio;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica in misura di un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli appartenenti alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
 - h) religiosi soggiornanti presso le case di ospitalità religiose.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lett. d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva:
 - della certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o del degente ed evidenziante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - dell'attestazione dell'accompagnatore, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza del paziente o del degente.
3. Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del presente Regolamento l'imposta di soggiorno non viene applicata a far corso dal sesto pernottamento consecutivo.



Art. 6 - Soggetti preposti agli obblighi ausiliari e strumentali

1. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 3 sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. I gestori sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle relative esenzioni.
3. I soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di cui trattasi al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
4. Il gestore provvede ad attestare all'ospite, con apposita ricevuta, l'avvenuto pagamento.
5. I gestori delle strutture ricettive **di cui all'art.2, comma 1, punto A)** presentano trimestralmente una dichiarazione, redatta utilizzando il modello e nelle forme che saranno pubblicate sul sito della "Federazione dei Comuni del Camposampierese", evidenziante i dati di cui al mod. 21 allegato al D.P.R. 194/1996, tra i quali si ricordano:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
 - b) il periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti; secondo le seguenti scadenze:
 - trimestre gennaio \ marzo: entro il 15 aprile;
 - trimestre aprile \ giugno: entro 15 luglio;
 - trimestre luglio \ settembre: entro 15 ottobre;
 - trimestre ottobre \ dicembre: entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

e) gli estremi del versamento

c) le informazioni relative a coloro i quali non hanno versato l'imposta

d) eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, comma 1, punti B) e C) e i gestori di agriturismi presentano la suddetta dichiarazione con periodicità semestrale.
6. I gestori delle strutture ricettive **di cui all'art.2, comma 1, punto A)** provvedono al versamento dell'imposta di cui trattasi in favore dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" **con periodicità trimestrale, contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni. ~~mezzo bonifico bancario ovvero al Servizio di Tesoreria dell'Ente ovvero con ulteriori modalità di versamento che potranno essere disposte dall'Amministrazione.~~ I gestori delle strutture ricettive di cui all'art.2, comma 1, punti B) e C) e i gestori di agriturismi provvedono al versamento dell'imposta di cui trattasi in favore dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" con periodicità semestrale.** Il versamento potrà essere effettuato mezzo bonifico bancario ovvero al Servizio di Tesoreria dell'Ente ovvero con ulteriori modalità di versamento che potranno essere disposte dall'Amministrazione.



Art. 7 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione ha facoltà di:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 8 - Sanzioni amministrative

1. Alla violazione delle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 471/1997 D.Lgs. n. 472/1997, D.Lgs. n. 473/1997.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, al soggetto passivo viene applicata la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, così come prevista ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 s.m.i., nonché la disciplina di cui al D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, ovvero per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela, di cui all'art. 6 c. 4 e c. 2 del presente Regolamento, per il mancato o parziale versamento delle somme percepite, al gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981 s.m.i..

Art. 9 - Riscossione forzata

1. In caso di mancato o parziale pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento delle somme accertate a titolo di imposta e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi), l'Unione dei Comuni provvederà alla riscossione coattiva degli stessi secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - Rimborsi

1. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la parte eccedente potrà essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle scadenze di cui all'art. 6 c. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultino compensabili, può essere richiesto il rimborso ai sensi dell'art. 1 c. 164 della L. 296/2006 s.m.i..



ALLEGATO A

3. La Federazione dei Comuni del Camposampierese non procederà al rimborso dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori ad euro 10,00 per trimestre solare.

Art. 11 – Contenzioso

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 s.m.i. le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Art. 12 – Istituzione dell'imposta

1. L'imposta viene istituita in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, in osservanza alla disposizione di cui alla L. 388/2000 art 53 c. 16 ed in conformità a quanto disposto dal DM 16.03.2015 (Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali) e viene applicata a dar corso dal 01.05.2015.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la prima scadenza cui riferirsi per l'espletamento degli obblighi di dichiarazione e di corresponsione da parte dei gestori delle strutture ricettive viene individuata nel 15/07 ed afferirà al bimestre maggio-giugno 2015.
2. La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha facoltà, per le finalità afferenti il monitoraggio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, di convocare un tavolo tecnico con i rappresentanti della Federazione e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori delle strutture ricettive al fine di individuare possibili ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo.